TRIBUNALE DI ROMA
(sez.10 civile)

R.G. 32106/2010

Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede:
sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione:
la valutazione del giudice in ordine ai requisiti della prova scritta e della pronta soluzione va operata tenuto conto del comportamento di entrambe le parti.
Al riguardo questo giudice aderisce all'orientamento più estensivo in ordine al significato da attribuire all'"opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione", nel senso che in questa fase non vengono in evidenza unicamente le prove dedotte dal debitore, bensì acquistano rilevanza tutte le prove dedotte nel processo, in aderenza al principio generale di cui all'art. 115 c.p.c., che impone al giudice di valutare globalmente tutti i mezzi di prova allegati dalle parti.
Sarebbe invero incongruente ritenere rilevanti unicamente le prove orali dedotte dal debitore al fine di contrastare un documento prodotto dal creditore a sostegno dell'istanza monitoria, idoneo in quella fase ma del tutto inefficace a fondare l'esistenza del credito nella fase del giudizio di cognizione;
sul valore del saldaconto:
questo giudice aderisce all'orientamento restrittivo, condiviso peraltro dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. 18/7/94 n.6707, in Foro It.94,I,2682), secondo il quale il saldaconto ha efficacia limitata alla fase monitoria e non anche al giudizio di opposizione (vedi anche Cass. 10/8/90 n.8128, in Foro It.91, 128; Cass. 4/11/92 n.11948).
Tale orientamento si fonda sulla distinzione esistente tra il saldaconto e l'estratto di conto corrente: il primo costituisce una dichiarazione unilaterale della banca circa il credito verso il cliente, non è un estratto in senso tecnico, in quanto non viene riportata l'evoluzione delle operazioni attive e passive del cliente (come nell'estratto di conto corrente).
Si osserva peraltro che, ai sensi dell'art. 50 D.Leg.vo 1/9/93 n.385, titolo per l'ingiunzione di pagamento non è più l'estratto dei saldaconti ma l'estratto del conto corrente;
sulla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi:
il dibattito in argomento ha subìto una profonda evoluzione successivamente all'emissione delle due pronunce del giudice di legittimità, con le quali è stata definita la natura di uso negoziale e non normativo del cd. anatocismo bancario (interessi su interessi scaduti), sul presupposto dell'assenza dei requisiti indefettibili della norma consuetudinaria (ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento e convinzione della obbligatorietà di siffatto comportamento); (Cass. 30/3/99 n.3096; Cass. 16/3/99 n.2374, in Giust. Civ. 99,I,1301 e segg.).

Nell'ambito di tale dibattito, occorre precisare che, con la successiva introduzione dell'art.25, secondo comma D.L.vo 4/8/99 n.342, si è stabilito che, da un lato, le modalità ed i criteri per l'anatocismo bancario sono determinati dal C.I.C.R., dall'altro lato, che le clausole di capitalizzazione trimestrale, inserite nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del C.I.C.R., sono valide ed efficaci sino a tale data (Trib. Roma 24/6/99, in Giur. Romana 99, fasc.12, pag. 382; Trib. Palermo 17/12/99, inedita).
In data 9/2/2000 è stata emanata la deliberazione C.I.C.R. che ha stabilito la necessità di *adeguare, entro il 30/6/2000 (con efficacia dal 1/7/2000), le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera alle disposizioni in essa contenute* (art.7 delibera 9/2/2000), che prevedono appunto la stessa periodicità nel calcolo degli interessi creditori e debitori.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.425/2000, ha determinato l'illegittimità costituzionale dell'art.25, comma 3, D.L.vo 342/99.
La Cass. SS.UU.21095/2004 ha dichiarato la nullità della clausola *de qua;* inoltre l'opponente ha contestato il superamento del tasso soglia (usura);
sulla nullità della opposizione e della riconvenzionale:
l'eccezione di nullità non può essere condivisa in quanto parte opponente ha sufficientemente indicato la *causa petendi* (contratto di conto corrente) mentre la riconvenzionale proposta attiene al danno asseritamente subìto in conseguenza del comportamento non corretto del dipendente (art. 2049 c.c.), avuto riguardo alla domanda di accertamento dei rapporti di dare e avere tra le parti.
Occorre pertanto disporre C.T.U. che verifichi la fondatezza delle doglianze dell'opponente (usura e capitalizzazione trimestrale, c.m.s.);

P.T.M., visto l'art. 191 e segg. c.p.c.;

a) **rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 15/3/2010 nei confronti di s.n.c.**
b) **rigetta le eccezioni di nullità;**
c) **concede termini di 30 giorni per memorie, 30 gg. per repliche e note istruttorie, 20 giorni per prova contraria con decorrenza del primo termine dal 1/4/2011;**
d) **rinvia la causa per esame istanze istruttorie e giuramento C.T.U. (dott.** Giovanni ACCARPIO, via NINO MARTOGLIO, 5 - ROMA - TEL. 06871355272)
all'udienza del 20/9/2011 ore 10.45 (venti settembre duemilaundici) -

SI COMUNICHI.

Roma, 5/1/2011

IL GIUDICE UNICO
(Eleonora Lombardi)

Eleonora Lombardi

Le ore e pervenute 10/1/2011

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
10 GEN. 2011
Roma, il .....
IL CANCELLIERE
Patrizia Di Muzio